



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

Valida dal 1° gennaio 2022

Stato: 1° gennaio 2022

318.105.01 C DT US AI

12.21

Premessa

Con l'entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI (US AI) è stato introdotto un nuovo sistema di rendite per tutte le rendite dell'assicurazione invalidità (AI) il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente.

Le rendite AI secondo il nuovo diritto sono fissate in quote percentuali di una rendita intera, calcolate in funzione del grado d'invalidità. Parallelamente alle rendite basate sul nuovo sistema di rendite lineare continuano però a essere versate anche rendite stabilite secondo il diritto anteriore. Le disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI) disciplinano il diritto alle rendite stabilite secondo il diritto anteriore, il loro trasferimento nel nuovo diritto e il rapporto tra le rendite secondo il diritto anteriore e quelle il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente.

La presente circolare disciplina la fase transitoria (mantenimento delle rendite stabilite in base al diritto anteriore, loro trasferimento nel sistema di rendite lineare, concorso di diritti delle coppie sposate nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita secondo il diritto anteriore e l'altro a una rendita secondo il nuovo diritto). Disciplina inoltre il caso del risorgere dell'invalidità dopo la soppressione di rendite rette dal diritto anteriore.

Se un coniuge ha diritto a una rendita AI secondo il diritto anteriore e l'altro a una rendita AI secondo il nuovo diritto, vi possono essere ripercussioni sulla limitazione della somma delle due rendite. La presente circolare disciplina questi casi. Si tratta di casi in cui un coniuge acquisisce il diritto a una rendita d'invalidità secondo il nuovo diritto, mentre l'altro coniuge mantiene il diritto a una rendita d'invalidità secondo il diritto anteriore. Infine, la presente circolare stabilisce le disposizioni di calcolo applicabili alle prestazioni transitorie il cui diritto nasce il 1° gennaio o successivamente.

Indice

Abbreviazioni	4
1. Campo d'applicazione e definizione	6
1.1 Osservazioni preliminari	6
1.2 In generale	7
2. Gruppi di persone cui si applicano le disposizioni transitorie.....	8
2.1 Gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli anni dal 1957 al 1966)	9
2.2 Gruppo «mainstream» (persone nate negli anni dal 1967 al 1991) e gruppo «giovani adulti» (persone nate negli anni dal 1992 al 2003).....	9
2.2.1 Modifica del grado d'invalidità inferiore a cinque punti percentuali.....	10
2.2.2 Modifica del grado d'invalidità di almeno cinque punti percentuali.....	10
2.2.2.1 Rendite del gruppo «giovani adulti» a partire dal 1° gennaio 2032.....	11
3. Risorgere dell'invalidità nel caso di rendite rette dal diritto anteriore (art. 29 ^{bis} e 32 ^{bis} OAI)	11
4. Rendite AI delle persone vedove (codice per casi speciali 38) in caso di estinzione del diritto alla rendita per superstiti	12
5. Limitazione della somma delle rendite per coniugi in casi speciali	12
6. Prestazione transitoria	14
7. Comunicazione al Registro centrale delle rendite	15
7.1 Codice per casi speciali 33	15
7.2 Codice per casi speciali 35	15
7.3 Codice per casi speciali 85	16
8. Rendite calcolate conformemente alle basi di calcolo della 9 ^a revisione dell'AVS; ricorso ad ACOR quale ausilio di calcolo	17

Abbreviazioni

AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CC	Codice civile (RS 210)
CIRAI	Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
DIPG	Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio, in caso di maternità e paternità
DOA	Direttive sull'obbligo assicurativo nell'AVS/AI
DR	Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
DT LAI	Disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI)
DT OAI	Disposizioni transitorie della modifica dell'OAI del 3 novembre 2021 (Ulteriore sviluppo dell'AI)
DTF	Decisione del Tribunale federale
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCA	Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
LIPG	Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

N.	Numero/i marginale/i
RCR	Registro centrale delle rendite
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
US AI	Ulteriore sviluppo dell'AI

1. Campo d'applicazione e definizione

1.1 Osservazioni preliminari

- 1001 In caso di revisione del grado d'invalidità di una rendita basata sul sistema di rendite applicabile fino al 31 dicembre 2021, l'ufficio AI comunica alla cassa di compensazione se la rendita vada trasferita nel nuovo sistema di rendite lineare oppure mantenuta nel vecchio sistema di rendite graduato in quarti di rendita.
- 1002 Se non procede a una revisione del grado d'invalidità, l'ufficio AI non deve effettuare la comunicazione alla cassa di compensazione. Questo succede quando il grado d'invalidità dell'assicurato subisce una modifica inferiore a cinque punti percentuali.
- 1003 Non si procede a una revisione nemmeno nei casi in cui un aumento del grado d'invalidità comporterebbe una riduzione della quota percentuale di rendita oppure una diminuzione del grado d'invalidità comporterebbe un aumento di tale quota. In questi casi sono mantenuti il grado d'invalidità e la rendita precedenti (lett. b cpv. 2 DT LAI).
- 1004 Sono fatti salvi i beneficiari di rendita nati negli anni dal 1957 al 1966 (gruppo «diritti acquisiti»), che rimangono nel sistema retto dal diritto anteriore. Questo significa che nel loro caso si procede a una revisione del grado d'invalidità non appena questa determina una variazione della frazione di rendita, anche se la modifica del grado d'invalidità è inferiore a cinque punti percentuali.
- 1005 Le disposizioni della presente circolare si applicano sia alle rendite ordinarie che a quelle straordinarie.

1.2 In generale

- 1006 La presente circolare disciplina:
- le basi di calcolo applicabili alle rendite d'invalidità rette dal diritto anteriore in caso di modifica del grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA;
 - le basi di calcolo applicabili alle rendite d'invalidità rette dal diritto anteriore in caso di risorta invalidità secondo l'articolo 32^{bis} OAI;
 - la rinascita del diritto a una rendita d'invalidità retta dal diritto anteriore in caso di estinzione del diritto a una rendita per superstiti che l'aveva sostituita in quanto più elevata (art. 43 LAI);
 - la procedura per la limitazione della somma delle rendite nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita secondo il diritto anteriore e l'altro a una rendita secondo il nuovo diritto;
 - le disposizioni di calcolo applicabili in caso di nascita del diritto a una prestazione transitoria.
- 1007 Conformemente alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
- 1008 Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1^{bis} LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

- 1009 Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
 - prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
 - modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
 - in caso nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
 - prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.
- 1010 Le disposizioni del N. 1009 sono applicabili anche quando il diritto a una rendita AI sussiste ma la rendita non è versata, perché è inferiore alla rendita per superstiti (v. art. 43 LAI e N. 4001 segg.).

2. Gruppi di persone cui si applicano le disposizioni transitorie

- 2001 I beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in base all’anno di nascita.

Gruppo	Diritti acquisiti	Mainstream	Giovani adulti
Anno di nascita	1957 – 1966	1967 – 1991	1992 – 2003
Età all’entrata in vigore della riforma (1.1.2022)	55 – < 64/65 anni	30 – 54 anni	18 – 29 anni

2.1 Gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli anni dal 1957 al 1966)

- 2002 Nel gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9200 CIRAI).
- 2003 In caso di modifica del grado d'invalidità, la rendita d'invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006).

2.2 Gruppo «mainstream» (persone nate negli anni dal 1967 al 1991) e gruppo «giovani adulti» (persone nate negli anni dal 1992 al 2003)

- 2004 Conformemente alla lettera b capoversi 1, 2 e 3 DT LAI, la quota percentuale di rendita secondo la graduazione delle rendite prevista dal diritto anteriore è mantenuta per le persone appartenenti ai gruppi «mainstream» e «giovani adulti» fino al momento in cui, nel quadro di una revisione di rendita, il loro grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 LPGa) e
- questo aumento del grado d'invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita
 - o
 - questa riduzione del grado d'invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita
- (v. N. 2007).

2.2.1 Modifica del grado d'invalidità inferiore a cinque punti percentuali

- 2005 Se il grado d'invalidità di una persona del gruppo «mainstream» o «giovani adulti» subisce una modifica inferiore a cinque punti percentuali, la frazione di rendita resta invariata e la rendita rimane nel vecchio sistema. Questo significa che, poiché la modifica del grado d'invalidità non ha raggiunto la soglia dei cinque punti percentuali, non si procede ad alcuna revisione; il grado d'invalidità rimane pertanto invariato e l'assicurato continua ad avere diritto alla rendita ricevuta fino a quel momento. In tal caso l'ufficio AI non invia alcuna comunicazione di revisione alla cassa di compensazione.
- 2006 Conformemente alla lettera c DT LAI, alle persone che il 1° gennaio 2022 hanno già 55 anni compiuti (gruppo «diritti acquisiti») continua ad applicarsi il diritto anteriore. Ne consegue che restano applicabili le disposizioni in materia di revisione del diritto vigente fino al 31 dicembre 2021 (ossia la rendita AI viene adeguata nel quadro di una revisione, se il grado d'invalidità subisce una modifica notevole). In base al diritto anteriore una modifica è «notevole» se determina il passaggio a una frazione di rendita inferiore o superiore.

2.2.2 Modifica del grado d'invalidità di almeno cinque punti percentuali

- 2007 La frazione di rendita resta invariata (v. N. 7003) nonostante una modifica del grado d'invalidità di almeno cinque punti percentuali e continua a essere retta dal diritto anteriore, se in base al nuovo diritto la quota percentuale di rendita:
- diminuirebbe in seguito a un aumento del grado d'invalidità
 - o
 - aumenterebbe in seguito a una riduzione del grado d'invalidità.

- 2008 La frazione di rendita viene invece adeguata in base alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali e
- questo aumento del grado d'invalidità comporta un aumento della quota percentuale di rendita
 - o
 - questa riduzione del grado d'invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di rendita.

2.2.2.1 Rendite del gruppo «giovani adulti» a partire dal 1° gennaio 2032

- 2009 Le rendite AI del gruppo «giovani adulti» che nonostante una revisione del grado d'invalidità non avranno potuto essere trasferite nel sistema di rendite lineare entro il 31 dicembre 2031 verranno trasferite automaticamente in quest'ultimo il 1° gennaio 2032 e la loro quota percentuale sarà adeguata conformemente al sistema di rendite lineare.
- 2010 Se dal trasferimento nel sistema di rendite lineare risulterà un importo della rendita più basso rispetto a quello fissato in base alla precedente graduazione delle rendite, l'importo della rendita secondo il diritto anteriore rimarrà garantito fino al momento in cui in seguito a una modifica del grado d'invalidità risulterà un importo della rendita più elevato (lett. b cpv. 3 DT LAI; N. 9204 CIRAI; v. N. 7004).

3. Risorgere dell'invalidità nel caso di rendite rette dal diritto anteriore (art. 29^{bis} e 32^{bis} OAI)

- 3001 Se in seguito alla riduzione del grado d'invalidità una rendita AI è stata soppressa al più tardi il 31 dicembre 2021 e l'invalidità risorge (art. 28 cpv. 1 e 1^{bis} LAI) nei tre anni seguenti a causa della stessa affezione, è applicabile la graduazione delle rendite in vigore dal 1° gennaio 2022, se il diritto alla rendita rinasce a questa data o successivamente. Se il diritto alla rendita è rinato prima del 1° gennaio

2022, resta applicabile il sistema dei quarti di rendita previsto dal diritto anteriore.

4. Rendite AI delle persone vedove (codice per casi speciali 38) in caso di estinzione del diritto alla rendita per superstiti

- 4001 Se una rendita AI retta dal diritto anteriore è nuovamente versata poiché le condizioni per il diritto alla rendita per superstiti non sono più adempiute, restano per principio determinanti le basi di calcolo previste dal diritto anteriore e quindi la frazione di rendita precedente (eccezione: v. N. 4002).
- 4002 Se tuttavia si è proceduto a una revisione del grado d'invalidità (che per principio è possibile anche se la rendita non viene versata) e la rendita AI avrebbe dovuto essere trasferita nel sistema di rendite lineare, è applicabile la nuova graduazione.

5. Limitazione della somma delle rendite per coniugi in casi speciali

- 5001 Con l'entrata in vigore dell'US AI le regole per la limitazione della somma delle rendite per coniugi sono state adeguate in modo da tenere conto delle nuove quote percentuali di rendita (v. N. 5529 segg. DR). La procedura da applicare nel caso in cui un coniuge abbia diritto a una rendita retta dal diritto anteriore e l'altro a una rendita retta dal nuovo diritto è descritta qui di seguito.
- 5002 Se un coniuge riceve una rendita AI retta dal diritto anteriore e l'altro una rendita AI basata sul sistema di rendite lineare, per la limitazione della somma delle due rendite AI ci si basa sul diritto del coniuge con la quota percentuale di una rendita intera più elevata.

Esempio 1 (tabelle delle rendite 2021)¹

	Coniuge 1 (diritto anteriore)	Coniuge 2 (nuovo diritto)
Grado d'invalidità	59 %	53 %
Quota di rendita in %	50 %	53 %
Scala	44	44
Reddito annuo medio determinante	64 530	57 360
Importo (in fr.)	1 052	1 064 ²
Somma delle rendite (in fr.)	2 116	
Scala ponderata	44	
Limite massimo	Let. c DT OAI:	1 900 ³
Limitazione secondo la lett. c DT OAI	945 ⁴	955 ⁵

Esempio 2 (tabelle delle rendite 2021)

	Coniuge 1 (diritto anteriore)	Coniuge 2 (nuovo diritto)
Grado d'invalidità	69 %	69 %
Quota di rendita in %	75 %	69 %
Scala	44	44
Reddito annuo medio determinante	64 530	57 360
Importo (in fr.)	1 578	1 386 ⁶
Somma delle rendite (in fr.)	2 964	
Scala ponderata	44	
Limite massimo	Let. c DT OAI 8	2 689 ⁷
Limitazione secondo la lett. c DT OAI	1 432 ⁹	1 257 ¹⁰

¹ In base alle nuove regole di calcolo, gli importi delle quote di rendita e il limite massimo sono arrotondati per eccesso.

² 2008 x 53 %.

³ 2390 x 150 % x 53 %.

⁴ 1052 x 1900 ÷ 2116.

⁵ 1064 x 1900 ÷ 2116.

⁶ 2008 x 69 %.

⁷ 2390 x 150 % x 75 %.

⁸ 2390 x 150 % x 69 %.

⁹ 1578 x 2689 ÷ 2964.

¹⁰ 1386 x 2689 ÷ 2964.

Esempio 3 (tabelle delle rendite 2021)

	Coniuge 1 (diritto anteriore)	Coniuge 2 (nuovo diritto)
Grado d'invalidità	48 %	41 %
Quota di rendita in %	25 %	27,5 %
Scala	35	40
Reddito annuo medio determinante	64 530	57 360
Importo (in fr.)	419	502 ¹¹
Somma delle rendite (in fr.)	921	
Scala ponderata	39	
Limite massimo	Lett. c DT OAI: 874 ¹²	
Limitazione secondo la lett. c DT OAI	398 ¹³	476 ¹⁴

6. Prestazione transitoria

- 6001 Il diritto a una prestazione transitoria è stabilito dall'ufficio AI mediante decisione formale.
- 6002 La prestazione transitoria dipende per principio dalla rendita AI soppressa o ridotta. È pertanto fissata in base al diritto applicabile alla rendita AI soppressa o ridotta (v. N. 5730 segg. DR). Se il diritto alla rendita AI è nato prima del 1° gennaio 2022, è applicabile il diritto vigente fino al 31 dicembre 2021.
- 6003 Per la fissazione dell'importo della prestazione transitoria sono applicabili per analogia le disposizioni dei N. 5731 segg. DR.

¹¹ 1825 x 27,5 %.

¹² 2118 x 150 % x 27,5 %.

¹³ 419 x 874 ÷ 921

¹⁴ 502 x 874 ÷ 921

7. Comunicazione al Registro centrale delle rendite

- 7001 Affinché in caso di cambiamenti o mutazioni le rendite AI basate sulla graduazione delle rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 possano continuare a essere comunicate al RCR, vanno previsti nuovi codici per casi speciali. Questi codici sono necessari per le rendite AI con la graduazione in quarti di rendita secondo il diritto anteriore (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita) rivedute a partire dal 1° gennaio 2022 e per le notifiche di mutazione (insorgere del secondo caso assicurato, cambiamento di stato civile).
- 7002 È inoltre previsto un codice per casi speciali per le rendite AI del gruppo «giovani adulti», che dovranno essere trasferite nel nuovo diritto il 1° gennaio 2032. Questo codice particolare verrà tuttavia applicato soltanto al momento del trasferimento delle rendite nel 2032.

7.1 Codice per casi speciali 33

- 7003 Questo codice va utilizzato quando il grado d'invalidità subisce una modifica ma la graduazione della rendita non cambia (un quarto di rendita o tre quarti di rendita; lett. a cpv. 2 DT LAI; v. N. 2007). Esso vale sia per la rendita principale che per le relative rendite per i figli.

7.2 Codice per casi speciali 35

- 7004 Questo codice va utilizzato per le rendite del gruppo «giovani adulti» che saranno trasferite nel nuovo diritto il 1° gennaio 2032 e il cui importo resterà invariato in virtù della garanzia dei diritti acquisiti di cui alla lettera b capoverso 3 DT LAI (v. N. 2010).
- 7005 L'UCC provvederà al trasferimento centralizzato delle rendite del gruppo «giovani adulti» nel nuovo sistema di rendite con effetto dal 1° gennaio 2032. Se al momento del trasferimento si constaterà che l'applicazione del sistema di rendite lineare comporterebbe una riduzione dell'importo

della rendita, continuerà a essere versato il precedente importo. L'UCC contrassegnerà queste rendite con il codice per casi speciali 35.

7.3 Codice per casi speciali 85

- 7006 Questo codice va utilizzato per le rendite con la graduazione delle rendite secondo il diritto anteriore che a partire dal 1° gennaio 2022 hanno subito una mutazione (p. es. insorgere del secondo caso assicurato, cambiamento di stato civile) senza ripercussioni sul grado d'invalidità. Va inoltre applicato alle rendite per i figli il cui diritto nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente. Il codice vale per i gruppi «mainstream» e «giovani adulti».
- 7007 Questo codice per casi speciali va utilizzato a partire dal 1° gennaio 2022 in caso di comunicazione di aumento al RCR per i gruppi «mainstream» e «giovani adulti».
- 7008 Il codice per casi speciali 85 va utilizzato anche per le rendite per i figli il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente (p. es. nascita di un figlio, ripresa della formazione ecc.), se la rendita principale che determina la loro concessione non è ancora stata comunicata al RCR con il codice per casi speciali 33 o 85.
- 7009 Il codice per casi speciali 85 va utilizzato anche in caso di stralcio del codice per casi speciali 38 (v. N. 4001), se la nuova rendita AI rimane nel sistema basato sui quarti di rendita. Lo stesso vale per le rendite rette dal diritto anteriore (N. 3001) il cui diritto rinasce in seguito al risorgere dell'invalidità nonché per la prestazione transitoria (N. 6002).

8. Rendite calcolate conformemente alle basi di calcolo della 9^a revisione dell'AVS; ricorso ad ACOR quale ausilio di calcolo

- 8001 Il programma di calcolo delle rendite ACOR è in grado di calcolare le rendite conformemente alle disposizioni della 9^a e della 10^a revisione dell'AVS. Vanno tuttavia considerate le seguenti disposizioni particolari.
- 8002 Le rendite AI correnti calcolate con le basi di calcolo previste dalla 9^a revisione dell'AVS vengono trasferite automaticamente nella 10^a revisione dell'AVS nei casi indicati nella Circolare concernente il calcolo delle rendite trasferite e delle rendite secondo il vecchio diritto in caso di modifiche e commutazioni (Circ. 3). In questi casi i calcoli necessari possono essere tranquillamente effettuati con ACOR.
- 8003 Nei casi seguenti, invece, le rendite calcolate con le basi di calcolo previste dalla 9^a revisione dell'AVS non possono essere elaborate direttamente con il modulo di calcolo ACOR, dato che restano nel sistema della 9^a revisione dell'AVS:
- modifica del grado d'invalidità;
 - inizio o fine del diritto a una rendita per i figli;
 - matrimonio di una persona beneficiaria di rendita con una persona senza diritto a una rendita.
- In questi casi ACOR può però essere utilizzato quale ausilio di calcolo, forzando l'applicazione del modulo di calcolo per la 10^a revisione dell'AVS.
- 8004 In questi casi le basi di calcolo non vengono modificate. Gli elementi per la determinazione della quota percentuale di rendita o per il mantenimento del sistema di rendite secondo il diritto anteriore (quarti di rendita) possono pertanto essere elaborati con il modulo ACOR per la 10^a revisione dell'AVS. Il risultato non può però essere esportato.

- 8005 In questi casi occorre inoltre verificare manualmente che non vi sia una sovrassicurazione, altrimenti si otterrebbe un risultato errato, poiché il metodo di calcolo secondo la 9^a revisione dell'AVS è diverso.
- 8006 In questi casi le comunicazioni devono essere effettuate manualmente, utilizzando i necessari codici per casi speciali.
- 8007 Le casse di compensazione sono responsabili per la verifica della correttezza dei calcoli e devono eventualmente apportare le necessarie modifiche, in particolare se il risultato indica una sovrassicurazione.
- 8008 Spetta alle casse di compensazione decidere se servirsi di ACOR quale ausilio di calcolo e procedere manualmente alle necessarie comunicazioni.